

Legge regionale 20 novembre 2008 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

**Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.**

## **Capo II**

*Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)*

### **Art. 33**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016

### **Art. 34**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016

### **Art. 35**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016

### **Art. 36**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 4/2013

### **Art. 37**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016

### **Art. 38**

*(Personale dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG)*

1. Al fine di garantire, nelle more dell'attuazione delle procedure concorsuali pubbliche per la copertura di posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità dei servizi, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG di cui all'articolo 9 della legge regionale 2/2002, come da ultimo sostituito dall'articolo 106, comma 10, della legge regionale 29/2005, può prorogare, alle relative scadenze e per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi, i contratti di lavoro del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto sulla base di procedure selettive pubbliche.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG nell'ambito del proprio bilancio di previsione.

### **Art. 39**

*(Norma transitoria)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 104, comma 1, della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 37, si applicano anche alle comunicazioni dei prezzi pervenute nel corso dell'anno 2008. Sono da considerarsi presentate nei termini tutte le comunicazioni pervenute alla Direzione centrale attività produttive in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.